

PRESCRIZIONE E RIDUZIONE

Di Mauro Orlandi

| 7

SOMMARIO: 1. “Ogni diritto si estingue per prescrizione”. - 2. Estinzione e riduzione. - 3. Estinzione e debito naturale. - 4. “Far valere il diritto”. - 5. La sospensione logica. - 6. Segue. Gradi di prescrizione? - 7. La sospensione politica. Credito esigibile. - 8. Sospensione e interruzione. Continuo e discontinuo. - 9. “Disciplina legale della prescrizione”. - 10. Segue. Disciplina legale della responsabilità.

ABSTRACT. La prescrizione appare un fatto riduttivo della rilevanza. Post praescriptionem, sopravvive soltanto il titulus acquirendi. Si riduce il valore della fonte. Prima della prescrizione, la fonte valeva come titolo di responsabilità (personale, 1218; e patrimoniale, 2740); dopo, la fonte vale soltanto come titolo di acquisto. Potremmo concludere che la prescrizione è una vicenda dello statuto della responsabilità.

The statute of limitations appears reductive of relevance. Post praescriptionem, only the titulus acquirendi survives. The value of the source is reduced. Before prescription, the source was valid as a title of liability (personal, 1218; and patrimonial, 2740); after, the source is only valid as a title of acquisition. We could conclude that prescription is an affair of the statute of liability.



1. “Ogni diritto si estingue per prescrizione”.

Il predicato ‘estingue’ suscita il sottile problema del finire e del suo oggetto. Cosa finisce?

Tre possibilità. Il diritto come titolo o fonte del rapporto. Il diritto come azione. Il diritto come pretesa¹ e azione.

Non sembra postulabile la prima. L’art. 2940 prevede il pagamento del debito prescritto, il quale logicamente implica la permanenza del titolo e la rilevanza giuridica dell’adempimento spontaneo. Se il titolo venisse meno (non come fatto, ma come fonte), il pagamento sarebbe appunto privo di titolo; e così ripetibile. La irripetibilità dell’art. 2940 ci dice che il titolo sopravvive alla prescrizione.

In dubbio la seconda. Se finisce soltanto l’azione giudiziale, permarrebbero gli effetti delle pretese stragiudiziali. *In primis* della costituzione in mora, la quale continuerebbe a esibire effetto interruttivo della prescrizione. Ma la prescrizione è per definizione ormai compiuta, sicché non può più essere interrotta. L’atto di costituzione in mora del debito prescritto parrebbe irrilevante² per impossibilità dell’effetto interruttivo.

Il dubbio è in ciò: che potrebbero forse concepirsi gli altri effetti della mora. *Perpetuatio obligationis*; interessi.

Parrebbe da escludere la prima. La *perpetuatio* postula il permanere del vincolo *nolente debitore*, ossia le responsabilità personale (1218) e patrimoniale (2740). Le quali non ci sono più; ossia non sono più predicabili contro la volontà del debitore, che eccepisca la prescrizione.

Parrebbero da escludere anche gli interessi ulteriori. Per ammettere un debito di interessi moratori post *praescriptionem*, sarebbe da concepire una correlativa azione (anche qui) *nolente debitore*; ossia suscettibile di condanna a dispetto dell’*exceptio praescriptionis*. Ma non sembra plausibile ammettere una mutilazione dell’*exceptio*: il debitore oppo- nente è liberato da tutto il debito; anche degli interessi.

Sotto questa luce, gli interessi postulano la esigibilità. Ossia il vincolo di responsabilità. Senza il quale non ha senso pensare a una responsabilità limitata ai frutti. I frutti si spiegano perché Tizio è debitore responsabile; se diventa libero, può sce-

gliere di non pagare il capitale come pure gli interessi³.

Non rimane che la terza. La prescrizione riduce l’obbligazione, da esigibile a inesigibile. La prescrizione esibisce un effetto riduttivo⁴.

2. Estinzione e riduzione.

La prescrizione appare un fatto riduttivo della rilevanza. *Post praescriptionem*, sopravvive soltanto il *titulus adquirendi*.

³ Così anche T. DALLA MASSARA, Il ‘pactum de non petendo’: modello o modelli di modulazione cronologica dell’obbligazione, in *Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato*, 5, Napoli, 2021, p. 115 ss.; spec. 150-157, il quale giunge a dimostrare come – nel silenzio delle parti – il pactum implichi una purgatio morae, ossia elida gli interessi moratori non soltanto per futuro, fermandone la decorrenza dal tempo della inesigibilità; ma anche per il passato. La medesima logica della inesigibilità si applicherà a maggior forza per la prescrizione.

⁴ Sia ancora permesso un rinvio al mio *Pactum de non petendo e inesigibilità*, Milano, 2000, spec. p. 117 ss.; Id. *La categoria dell’obbligazione ridotta*, in *Giust. civ.*, 2019, 3, p. 448 ss.; 463-465. Per spunti critici da ultimo M. D’ONOFRIO, Il *pactum de non petendo*: struttura e disciplina, Napoli, 2021, spec. p. 55 ss. Recentemente anche P. GALLO, *Pactum de non petendo e prescrizione*, in *Riv. dir. civ.*, 2020, 5, p. 984, spec. 990-992. Il quale reputa che la prescrizione (come pure il *pactum de non petendo*) lascerebbe inalterato il vincolo, semplicemente aggiungendo il diritto potestativo di eccepire. Il dubbio è sempre lo stesso: se può rifiutare (eccepire), allora il debitore non risponde. Ragionando con lo statuto della responsabilità, l’obbligazione è per definizione diversa: il rifiuto non vale inadempimento. Debito senza responsabilità? *Infra*, nt. 15, 16, 17, 30.

Da consultare le interessanti pagine di G. TRAVAGLINO, *Le stagioni della prescrizione*, in *Questione giustizia*, 2017, I, p. 54; il quale – sulla scia di un risalente dibattito – nota come non si possano assimilare prescrizione ed estinzione *tout court*. E come il debito prescritto sia solvibile, ma non coercibile. Sicché a venir meno parrebbe proprio la pretesa primaria, ossia il potere del creditore di pretendere l’attuazione del vincolo. Sulla scorta dell’ORIANI, *Processo di cognizione ed interruzione della prescrizione*, Napoli, 1977, pp. 31 ss.

Com’è noto, il FALZEA, *Efficacia giuridica*, in *Enc. del Dir.*, XIV, Milano, 1965, p. 432 ss., pp. 502 ss., include la prescrizione tra i fatti preclusivi (e non già estintivi). L’AURICCHIO, *Appunti sulla prescrizione*, Napoli, 1971, p. 33, nota come la formula dell’art. 2934 c.c. (“ogni diritto si estingue per prescrizione”) si rivelerebbe impropria; preferibile si dimostrerebbe l’enunciato dell’art. 2105 del Codice civile 1865 (“la prescrizione è un mezzo con cui [...] taluno è liberato [...]”). Il GRASSO, *Sulla distinzione tra prescrizione e decadenza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1970, pp. 866 ss.; Id., *Prescrizione (dir. priv.)*, in *Enc. del Dir.*, vol. XXXV, Milano, 1986, p. 57, restringe l’effetto estintivo al solo lato passivo; permanendo il diritto di ricevere. Cfr. poi P. PERLINGIERI, *Il fenomeno dell’estinzione delle obbligazioni*, Napoli, 1972, p. 117, secondo il quale la prescrizione produrrebbe un mutamento dell’obbligazione da civile in naturale. Il discorso ci porterebbe lontano, oltre l’economia di queste pagine.

¹ Pretesa stragiudiziale: v. per un profilo del dibattito *infra*, ntt. 4 e 10.

² Uso qui la nozione di rilevanza dinamica o normativa (rilevanza interna, o rispetto all’effetto): per la quale rinvio al mio *Introduzione alla logica giuridica*, Bologna, 2021, p. 167-170.



Si riduce il valere della fonte. Prima della prescrizione, la fonte valeva come titolo di responsabilità (personale, 1218; e patrimoniale, 2740); dopo, la fonte vale soltanto come titolo di acquisto.

In questo modo, potremmo concludere che la prescrizione è una vicenda dello statuto obbligatorio. Ossia della struttura ipotetica Se/Allora, in cui può ridursi ogni fattispecie⁵.

⁵ Sono costretto ancora a rinviare a me stesso, e me ne scuso. Sul concetto di statuto e di struttura ipotetica v. il mio *Introduzione alla logica giuridica*, cit., p. 45 ss.; 167 ss.; con gli approfondimenti ulteriori che troverai in *Essere o dover essere? L'interpretazione attraverso il pensiero di Giuseppe Messina*, introduzione a G. Messina, *L'interpretazione dei contratti*, rist. an., Napoli, 2022, spec. p. XXVIII-XXIV.

È da segnalare anche in questa sede come la rilevanza giuridica si dimostri non meramente classificatoria (sorta di tassonomia dei fatti e degli atti) e statica; ma funzionale e dinamica. Il fatto è rilevante nel circuito della causalità giuridica; appunto, quale causa di un determinato effetto. Il fatto giuridico è per propria natura «efficiente», ossia suscettibile di produrre conseguenze. Il caso non rileva siccome tassonomicamente sussumibile in una fattispecie; ma solo se sussumibile nella fattispecie *normativa*, ossia se esso valga come causa di effetti giuridici.

Lo statuto giuridico si svolge nella logica della rilevanza normativa: *If/Then*. Il diritto è *essenzialmente ipotetico*: ogni norma postula una ipotesi, al verificarsi della quale entra in vigore un effetto. Esso ultimo a sua volta si dimostra un'altra ipotesi. In un ciclo infinito, senza limiti logici. Non esistono nel diritto norme categoriche, ossia imperativi senza effetto; ma solo norme ipotetiche, le quali si svolgono nell'effetto. Per chi muove da questo assioma, l'obbligazione non può che dimostrarsi uno statuto normativo delle responsabilità personale e patrimoniale. Gli effetti; e segnatamente la responsabilità patrimoniale, non possono uscire dalla struttura ipotetica del vincolo.

Contra, da ultimo, C. CASTRONOVO, *Il diritto italiano delle obbligazioni da codice civile del 1942 ad oggi. Profili di una evoluzione*, in *Europa dir. priv.*, 3, 2021, spec. p. 602, il quale considera decisivo (se non ne tradisco il pensiero) il carattere soltanto eventuale della responsabilità patrimoniale. L'eventuale non può essere essenziale. Ed ora nettamente in *L'obbligazione nel prisma della (nuova) responsabilità patrimoniale*, in *Eur. dir. priv.*, 2022, 4, p. 715 ss., spec. 731, ove con suggestione letteraria: «*Si deve allora concludere che l'ordinamento ci presenta una doppia verità: l'obbligazione in sé e la stessa obbligazione nel prisma della responsabilità patrimoniale? Non c'è una doppia verità, perché la responsabilità patrimoniale, come già dicemmo, non è più l'obbligazione in sé, ma l'obbligazione per sé, l'obbligazione nella vicenda possibile ed eventuale innescata dall'inadempimento, vicenda nella quale l'obbligazione si è tramutata, come accade a un viaggiatore che, fuori dal suo luogo abituale, si ritrova in una dimensione che non è più quella di partenza, è alibi aliter, nell'altrove è altrimenti*».

Ne dubiterei. Ogni struttura ipotetica si fonda sulla categoria della possibilità: essa è logicamente costituita da un "se"; appunto, una eventualità. Altro è l'eventualità empirica, ossia la possibilità storica che non si giunga mai all'inadempimento e alla concreta imputazione di una responsabilità; altro, l'eventualità logico-giuridica, che ha riguardo alla ipotesi in sé (fattispecie), non al fatto storico ipotizzato (caso). L'ipotesi è indefettibile. Non ci sono norme senza ipotesi. Non ci sono norme che non siano combinazione condizionale (Sa/Allora) di ipotesi. Come ogni fattispecie, l'obbligazione si dimostra una struttura ipotetica. Che tiene come necessari gli effetti (i quali

Prima della prescrizione, lo statuto era pieno.

Dopo la prescrizione, lo statuto si riduce al solo effetto traslativo.

Non viene meno l'intera struttura ma solo lo spettro di effetti che possiamo ellitticamente riassumere nel lemma 'responsabilità'. Ossia gli effetti di vincolo, che prescindono dalla volontà del debitore.

Da ragionare due effetti processuali opposti: sentenza di accoglimento vs sentenza di rigetto.

Quid se, convenuto per l'adempimento, il debitore prescritto non eccepisca? Il giudice condannerà; e la sentenza sarà titolo esecutivo suscettibile di giudicato. E di nuova prescrizione per inerzia.

Quid se il debitore, successivamente convenuto *in executivis*, eccepisca tale nuova prescrizione? Altro è il giudicato sulla prescrizione, e più in generale sulle cause di riduzione; altro la successiva prescrizione dell'obbligazione, portata dalla sentenza *iudicata*. Pare di poter riconoscere la competenza del giudice della esecuzione, al quale spetta di stabilire se il titolo sia opponibile *invito domino*. E così di accertare l'ulteriore decorso del termine prescrizione. La preclusione del rilievo officioso (art. 2938) consegna al debitore l'onere di eccepire l'ineseguibilità per prescrizione. Opposta la prescrizione *in executivis*, il giudice rigetterà.

Da riflettere come il successivo giudicato su tale sentenza di rigetto non sembri rifluire tra le cause di estinzione del vincolo. Il processo non costituisce esso stesso fatto estintivo; bensì sguardo giuridico sulle vicende del rapporto. *Oculum iudicis*, chiamato a osservare e dichiarare la riduzione prescrizione dovuta all'ulteriore inerzia del creditore.

Il processualista potrebbe opporre la rilevanza officiosa del giudicato. Qui si apre un problema da ragionare. Il giudicato è, non un fatto produttivo di vicende sostanziali; ma una qualità dell'accertamento. Ossia di un enunciato che descrive la situazione giuridica sostanziale. L'accertamento della maturata prescrizione non aggiunge un effetto ulteriore, estinguendo totalmente il vincolo. Bensì registra la solerzia processuale del debitore che esprime il proprio rifiuto di adempiere. Dichiarando la prescrizione, il giudice non accerta una causa di estinzione, suscettibile di indebito; ma una causa di riduzione, tale che il *titulus* rimane *adquirendi*; e così irripetibile l'eventuale successivo pagamento spontaneo. La prescrizione non diventerà mai ciò che non è.

Il giudicato sul rigetto per prescrizione parrebbe – *in thesi* – suscettibile di eternità con riguardo al

sono altre fattispecie) della responsabilità. Giuridicamente inconcepibile appare l'obbligazione, senza (fattispecie di) responsabilità; anche patrimoniale.

suo effetto non sostanziale ma processuale: di consumare l'azione di adempimento e di esecuzione. Il *ne bis in idem* appare ristretto all'azione; ormai consumata per sempre dall'*exceptio* del convenuto.

Ancorché con serio dubbio, si direbbe come la successiva inopponibilità della prescrizione - e così di ogni altra causa di riduzione - dipenderà non da una sostanziale e definitiva estinzione del rapporto (come sarebbe per la remissione); ma dai c.d. effetti riflessi del giudicato, conseguenti al principio generale *ne bis in idem*: non potrebbe il creditore riproporre la medesima azione, respinta con sentenza passata in cosa giudicata in forza dell'*exceptio*⁶; la rilevabilità d'ufficio non attiene ad una vicenda del rapporto, ma al giudicato sul medesimo oggetto, ossia sul destino processuale dell'azione⁷.

⁶ Così come non potrebbe il debitore sollevare l'*exceptio praescriptionis* dopo la sentenza condanna per inerzia processuale. Parrebbero da convocare due ragioni: la disciplina delle preclusioni processuali, che limita la deducibilità processuale delle eccezioni non rilevabili fino al termine, previsto dall'art. 180 cod. proc. civ.; la disciplina del giudicato, che - come suol dirsi - copre "dedotto e deducibile" (v. MENCHINI, S., *I limiti del giudicato civile*, Milano, 1987, p. 300 ss.; VERDE, G., *Domanda (principio della): 1) Diritto processuale civile*, cit., p. 8; ORIANI, R., voce 'Eccezione', in *Dig., sez. civ.*, VII, Torino, 1991, p. 306. V. pure, sull'omessa *exceptio praescriptionis* AZZARITI e SCARPELLO, *Della prescrizione e della decadenza*, cit., p. 240, nt. 5 ("la forza della cosa giudicata sulla sussistenza del diritto rende superflua ogni indagine per accertare la volontà di rinunzia alla prescrizione"); BOLAFFI, R., *Le eccezioni nel diritto sostanziale*, cit., p. 226; MINERVINI, E., *La prescrizione ed i «terzi»*, cit., p. 65.

⁷ Secondo la linea che si reputi di accogliere tra fautori della rilevabilità d'ufficio e fautori dell'irrilevabilità del giudicato. Problema antico: per la seconda v. POLACCO, *Le obbligazioni nel diritto civile italiano*, I, cit., p. 136; PEROZZI, *Istituzioni di diritto romano*, II, cit., p. 27 (ove precisa che la sentenza di rigetto estingue pure le garanzie reali); PACCHIONI, *L'«obligatio naturalis» nel diritto romano classico e nel diritto attuale*, cit., pp. 39 ss.; BONFANTE, *Istituzioni di diritto romano*⁵, cit. p. 384 (ove si ipotizza un valore "meramente civile o formale la massima *res iudicata pro veritate habetur*"); GANGI, *Le obbligazioni, Concetto-Obbligazioni naturali- solidali-divisibili e indivisibili*, cit., p. 441 ss. *Contra* CARRESI, *L'obbligazione naturale nella più recente letteratura giuridica italiana*, in cit., pp. 586 ss.; ma già ID., *Irripetibilità del pagamento effettuato dal debitore dopo l'ingiusta sentenza di assoluzione*, cit., pp. 518 ss, ove si avverte che il *ne bis in idem*, conseguente al giudicato, costituisce un principio d'interesse pubblico, e che l'eventuale nuova sentenza contrastante dovrebbe considerarsi nulla (o revocabile: artt. 355 cod. proc. civ.), sicché non avrebbe senso restringere la rilevabilità del giudicato all'*exceptio* di parte. Parrebbe preferibile questa soluzione. Il giudicato sembra incidere sullo stesso potere di giudicare, precludendo al giudice una nuova valutazione dell'*idem obiectum*; diremo che esso estingue la giurisdizione sulla causa già dedotta, ed impone al giudice una valutazione riflessiva sulla propria *legitimitatio iudicandi*, come tale indipendente dall'eccezione di parte. La questione sembra toccare la nota dicotomia azione in astratto, come diritto a una decisione sul merito; e a. in concreto, come diritto a una decisione *favorevole* sul merito (per la quale v. ora la distesa ricostruzione di M. D'Onofrio, *Il pactum*, cit., pp. 108 ss.).

Il dubbio è in ciò: che il giudicato non è fonte sostanziale e non produce effetti modificativi dello statuto. Lo statuto dell'obbligazione *post praescriptionem* è la riduzione delle responsabilità. Il titolo rimette l'adempimento alla scelta del debitore; e al suo onere di eccepirla in giudizio (2938). La prescrizione implica la perenne riduzione del titolo civile.

Sicché delle due l'una: o si ammette una consumazione dell'azione, sancita dal giudicato, e allora tutte le altre successive azioni di adempimento saranno officiosamente dichiarate inammissibili *re iudicata*; o, quale *instrumentum iudicii*, l'azione è inconsumabile e sempre ammissibile⁸, e allora dinanzi a ogni successiva domanda di condanna il debitore sarà sempre chiamato a rinnovare la propria volontà mediante l'*exceptio* (2938).

3. Estinzione e debito naturale.

Si crede sotto altro riguardo che la *soluti retentio* dipenda dal porsi di una obbligazione naturale⁹.

Distingueri due momenti. Il momento politico; il momento tecnico.

Sul piano politico, potremmo anche pensare che la scelta della *soluti retentio* in luogo delle estinzio-

Non possiamo qui ripercorrere l'intero sentiero. È da segnalare come l'inammissibilità del nuovo giudizio sul medesimo oggetto possa predicarsi soltanto sul piano processuale: quale consumazione del potere di decidere sul medesimo oggetto. Se così non fosse, sul piano sostanziale la situazione si configura sempre quale obbligazione prescritta. Il cui statuto è (fino alla eventuale estinzione) quello della riduzione; e dunque dell'*onus exceptionis*, ossia del diritto di rifiuto del debitore.

⁸ A meno di non concepire l'eccezione come causa di novazione del vincolo da civile a naturale. Sicché *post exceptionem*, tutte le eventuali nuove domanda dovranno essere respinte d'ufficio per carenza di azione. Risultato identico alla consumazione *re iudicata*. dell'azione.

⁹ Si vedano con varietà d'accento P. PERLINGIERI, *Modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Libro Quarto, artt. 1230-1259, Bologna, 1975, p. 146, con riguardo ai casi della prescrizione e delle "obbligazioni concordate"; ID., *Il fenomeno dell'estinzione nelle obbligazioni*, Camerino-Napoli, 1972, 17; ID. *Le vicende dell'obbligazione naturale*, in *Riv. dir. civ.*, I, 1969, 382; S. ROMANO, *Note sulle obbligazioni naturali*², Firenze, 1953, 68 ss., 125, con chiarezza: l'ordinamento accorda ai privati il potere «di riportare il rapporto nella sua cerchia con l'effetto di far risorgere l'obbligazione civile» (si riferisce alla rinunzia alla prescrizione); F. RUSCELLO, "Pactum de non petendo" e vicenda modificativa del rapporto obbligatorio, cit., 209 (che propende per un'efficacia modificativa del patto, vicina ad una novazione causale). V. pure P.F. CENSONI, *Adempimento "indiretto" del residuo debito concordatario mediante rilascio del titolo di credito*, in *Giur. comm.*, I, 1977, 453; F. CARRESI, *L'obbligazione naturale nella più recente letteratura giuridica italiana (spunti critici ricostruttivi)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1948, 586 ss.; B. GRASSO, *Sulla distinzione tra prescrizione e decadenza*, *ivi*, 1970, 876 ss.



ne totale si spieghi in ambito morale, sicché l'essere debitori civili implicherebbe anche l'imperativo etico di adempiere spontaneamente, a prescindere dal tempo che corre e dalle vicende della responsabilità.

Sul pianto tecnico, potremmo concepire due vie: o la coesistenza originaria di due statuti: una obbligazione naturale e una civile. La prima per sempre; la seconda transeunte.

Oppure la novazione della civile in obbligazione naturale.

La prima teoria (della coesistenza) si lascerebbe preferire. Non solo (e non tanto) per gli ardui problemi suscitati dalla novazione civile/naturale¹⁰; quando piuttosto perché qui l'obbligarsi civilmente è un dare la parola; e così un mettere in gioco la propria credibilità morale.

Tutto questo discorso finisce tuttavia per svelarsi ozioso. Il movente politico-morale non sembra toccare il piano della disciplina. Qui non ci sarà mai un radicale difetto di azione (come per il titolo naturale, che nasce e muore privo di responsabilità), accertabile *ex officio*. Per la banale evidenza dell'art. 2938, il quale preclude al giudice di rilevare la prescrizione¹¹. Ossia – diremo – il difetto di responsabilità¹².

L'art. 2938 ci dice che il titolo era, è, e rimane civile.

4. “Far valere il diritto”.

Perché la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (2935)?

Anche qui due strade.

‘Far valere’ come agire in giudizio; ‘far valere’ come ottenere la condanna¹³.

¹⁰ Nt. prec.

¹¹ Questa è la principale obiezione contro l'equivalenza tra obbligazione prescritta ed obbligazione naturale: la prima non rileva *ex se*, ma soltanto *ope exceptionis* (art. 2938 c.c.). V. AURICCHIO, *Appunti sulla prescrizione*, Napoli, 1971 (già edito, in veste provvisoria, nel 1965), 65; B. TROISI, *La prescrizione come procedimento*, Pubblicazioni a cura della Scuola di perfezionamento (ora di specializzazione) dell'Università di Camerino, Napoli, 1980, 65 ss., 113 ss.; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, IV, *L'obbligazione*, cit., 794; U. BRECCIA, *Le obbligazioni*, in *Tratt. dir. priv.*, a cura di G. Iudica-P. Zatti, Milano, 1991, 84 ss.; A. BELLELLI, *L'imputazione volontaria del pagamento*, Padova, 1989, 18 ss.

¹² Sul punto v. ora M. D'ONOFRIO: *Il pactum de non petendo: struttura e disciplina*, cit., p. 41-43. V. anche A. BELLELLI, *L'imputazione volontaria del pagamento*, Padova, 1989, p. 18 ss.

¹³ Il problema affrontato nel testo appare diverso da quello che preoccupava il Ministro Guardasigilli. Nella relazione si legge che la norma «dà formulazione legislativa al principio che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere»; con la significativa precisazione che

La prima ipotesi mette capo alla possibilità giuridica di agire; che non è mai nulla. Né con riguardo al diritto potestativo di iniziare il giudizio; né nella variante della ammissibilità, poiché anche le domande inammissibili (siccome ad esempio coperte da giudicato) sono sempre formulabili. La inammissibilità non preclude un giudizio. Ed anzi lo postula: inammissibilità è appunto esito del giudizio.

Ora, se far valere significasse essere la domanda ammissibile o proponibile, si prescriverebbero tutti i debiti inesigibili (perché ad esempio sottoposti a termine o a condizione). Conseguenza irrazionale.

Se mal non ragiono, il far valere implica responsabilità; il *proprium* che rende il debito una *obligatio*¹⁴, ossia un legame contro la libertà del debitore. In tanto ha senso fare valere, in quanto si dia un vincolo giuridico tale da assicurare al titolare la condanna del debitore e del suo patrimonio. Il debitore è impotente dinanzi al ‘valere del diritto’; poiché la sua volontà di non adempiere non gli permette di farla franca, e di non essere condannato ed espropriato¹⁵.

“L'espressione deve essere intesa con riferimento alla possibilità legale, non influendo sul decorso della prescrizione, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto di agire in cui venga a trovarsi il titolare del diritto».

¹⁴ Nel senso suggerito dal BETTI, *La struttura dell'obbligazione romana e il problema della sua genesi*², Milano, 1955, pp. 84-85. Per il B. «*ob-ligatio*» implicherebbe un «*v i n c o l o* ma t e r i a l e», una prigionia effettiva, una responsabilità con carattere di garanzia personale, e *obligari* non poté voler dire cosa molto diversa da quel *vincere nervo aut compedibus* di cui le XII tavole ci parlano» (*ivi*, 78, enfasi originaria). Al Perozzi, il quale escludeva potersi il senso di prigionia (*ob-ligari*) estendere alle cose oltre le persone, il Betti replica che «*la ragione della designazione comune va ricercata oltre quella diversità di atteggiamento, in una identità giuridica più profonda, che v'è tra la condizione della persona fisica tenuta in prigionia e la condizione della cosa tenuta in pegno. V'è di comune il concetto del tenere in proprio potere a fine di garanzia la persona o la cosa altrui: il concetto del vincolo reale che grava sulla persona o sulla cosa sottraendola all'altrui disponibilità*».

Qui si aprirebbe l'arduo capitolo della struttura del vincolo: struttura patrimoniale vs struttura personale. Se l'essenza dell'obbligazione sia la cooperazione; e dunque la relazione personale; o la responsabilità patrimoniale, e dunque lo statuto di garanzia. Problema più che mai aperto. Contro la struttura patrimoniale v. C. CASTRONOVO, *Il diritto italiano delle obbligazioni*, cit., p. 602; e da ultimo Id. *L'obbligazione nel prisma*, cit., p. 715 ss. Sulla rilevanza strutturale del «*valore patrimoniale condiviso*», v. l'approfondito studio di V. CONFORTINI, *Primato del credito*, cit., pp. 67 ss. e nt. 94, con riguardo al credito come «*diritto al valore patrimoniale*»; sulla scia di A. KÖPPEN, *Die Erbschaft*, Berlin, Weidmann, 1856, 14-15 e 16-17; e H. SCHOTT, *Der obligatorische Vertrag unter Abwesenenden*, Heidelberg, Mohr, 1873, 45 ss. Per uno spunto, v. *supra*, nt. 5.

¹⁵ Dubiterei allora delle ricostruzioni che affermano l'insensibilità sostanziale dell'obbligazione ai *pacta* riduttivi, siccome costitutivi di una mera eccezione processuale. L'eccepire appare logicamente incompatibile con il rispondere.

In mancanza di questo potere creditorio, ossia in difetto di esigibilità ed eseguibilità, la prescrizione non opera perché lo statuto è già ridotto delle responsabilità¹⁶. Se agisse, il creditore vedrebbe opposta la inesequibilità e così respinta la propria domanda. La pretesa e l'azione si dimostrano oziose, perché il diritto non può essere fatto valere *volente debitore*.

La *ratio* dell'art. 2935 appare chiara: l'ineseguibilità rende inutili pretesa e azione; sicché la prescrizione postula uno statuto integro. Le obbligazioni inesigibili non si prescrivono in quanto e siccome inesequibili. La prescrizione troverebbe dinanzi a sé lo statuto già ridotto, e il creditore vedrebbe opposta *in executivis* la riduzione della responsabilità patrimoniale. Gli effetti propri della prescrizione si dimostrano logicamente impossibili: essi sono per definizione già prodotti dal titolo ri-

V. sul punto T. DALLA MASSARA, Il 'pactum de non petendo', cit., p. 127, ove: «nel contemporaneo, il pactum de non petendo è apparso come una figura di particolare interesse soprattutto perché – e qui torna a farsi sentire una certa impronta reicheliana – di esso colpisce il fatto che lasci intatta l'obbligazione originaria». Sulla medesima linea P. GALLO, Pactum de non petendo e prescrizione, cit., p. 990-992; da ultimo M. D'ONOFRIO, Il pactum de non petendo, cit., p. 55 ss. V. nt. succ.

¹⁶ *Contra* v. ora M. D'ONOFRIO, Il pactum, cit., p. 56, la quale (appoggiandosi alla dottrina dello REICHEL, *Der Einforderungsverzicht* ('pactum de non petendo'), in *Jherings-Jahrb.*, LXXXV, 1935, p. 1 ss.; spec. 7 ss.; ora nella traduzione critica a cura di T. dalla Massara e M. D'Onofrio, Pisa, 2018) usa l'argomento del 'debito senza responsabilità' per respingere la teoria della riduzione. Quello ridotto sarebbe appunto *Schuld ohne Haftung*; fenomeno (o categoria?) respinto ormai da tempo.

Per altro verso, «pur risultando – si legge, loc. cit. – coerente il rilievo in base a cui con l'interposizione dell'eccezione il debitore si sottrarrebbe (anche) alla responsabilità, si deve peraltro osservare che l'effetto primario consiste nell'insorgenza della facoltà del debitore di rifiutarsi di eseguire la prestazione. In altre parole, l'eccezione parrebbe rivolta immediatamente contro l'obbligo di eseguire la prestazione, agendo la medesima soltanto in un secondo momento sul piano della responsabilità a fronte dell'inadempimento».

Ne dubiterei. Parrebbe qui affacciarsi lo scambio tra cose e concetti. L'obbligo non è una *res*, contro la quale brandire l'arma dell'*exceptio*, secondo una sempre pericolosa metafora naturalistica. 'Obbligo' è una ellissi verbale; una parola che riassume uno statuto. Ossia la struttura ipotetica Se/Allora. A mio sapere, il primo a conseguire questa consapevolezza è da noi il CORDERO, *Le situazioni soggettive nel processo penale*, Torino, Giappichelli, 1955, 89 ss. In polemica con il RUBINO (*La fattispecie e gli effetti giuridici preliminari*, Milano, 1939, p. 47), C. nota con lucidità: « si afferma che un fatto è illecito perché il suo autore ha violato un obbligo, quando è vero il contrario: che cioè, violazione di un obbligo è espressione convenzionale con cui si designa la circostanza dell'essersi verificato un fatto conforme a quello che una norma prevede come fattispecie di certe conseguenze sanzionatorie » (*op. cit.*, 90-91; enfasi aggiunta). Nella logica normativa, ossia condizionale, « obbligo » è sintesi verbale di « se A allora B ». Senza l' 'allora' della responsabilità, l'obbligo finisce per torcersi nel proprio opposto: nella libertà di adempiere.

duivo. Fin quando il creditore è impotente contro la volontà del debitore per lui è giuridicamente impossibile "far valere": ossia imporre il suo titolo e aggredire i beni. La inerzia vale prescrizione perché essa si risolve in omesso esercizio di un potere: la inerzia rileva se e quando al creditore sia dato il potere di soddisfarsi contro il debitore. Nessuna inerzia è declinabile senza il potere di eseguire *contra nolentem*.

La prescrizione è una vicenda della responsabilità patrimoniale, potremmo dire al postutto. Se manca la responsabilità non ha senso la prescrizione.

5. La sospensione logica. Credito inesigibile o ridotto.

Potremmo a questo punto affermare che l'inesigibilità è una causa di sospensione (2935). Nel senso che il tempo della inesigibilità preclude la responsabilità e rende giuridicamente inutile far valere il diritto *volente debitore*. La sospensione è un concetto di durata: la prescrizione risulta preclusa lungo il tempo della riduzione, ossia per tutto l'arco in cui al debitore è dato di eccepire l'inesigibilità.

A prescindere – se non ragiono male – dall'ulteriore e sottile problema: se le cause di inesigibilità siano officiosamente rilevabili o non rilevabili¹⁷.

La prescrizione non opera perché e fin quando il debitore non risponda. Fin quando il debitore è libero di non adempiere, non ha senso chiedere al creditore di esercitare il diritto. Dinanzi al credito inesigibile l'inerzia appare razionale¹⁸.

¹⁷ Per l'ultima letteratura da leggere il bel libro di M. D'ONOFRIO, *Pactum de non petendo*, cit., p. 46 ss; 131 ss. La quale distingue effetto del termine ed effetto del patto. Il primo oggettivo e rilevabile *ex officio*. Il secondo soggettivo e rimesso alla eccezione in senso stretto. Il dubbio permane in ciò: che non sembra spiegarsi sul piano logico – dogmatico l'interesse pubblico al rilievo d'ufficio del termine.

Altro è il debito naturale; altro, il debito civile. Il primo è radicalmente irrilevante come causa di responsabilità. Non potrebbero le parti associare responsabilità civile a un imperativo morale. La naturalità appare indisponibile (ma v. le interessanti notazioni di R. SENIGAGLIA, *Per un' «Ermeneutica del concetto di causa»: solidarietà "orizzontale" e contratto*, in *Jus civile*, 2016, 6, p. 507 ss.). Donde l'impossibilità oggettiva della condanna; e l'interesse pubblico al rilievo d'ufficio. Il debito civile è invece radicalmente vincolante; e il debitore (appunto) responsabile. Nulla sul piano generale impedisce la condanna, giacché il titolo nasce civile. Il termine o la condizione introducono una (eventuale) riduzione; rimessa - direi per la natura stessa della fonte - alla scelta del debitore. Si spiega così anche l'effetto riduttivo della prescrizione. E la pensabilità di una remissione del debito prescritto; e più in generale ridotto (v. il mio *La categoria dell'obbligazione ridotta*, cit., p. 485-486).

¹⁸ V. Sul punto ora M. D'ONOFRIO, *Il pactum*, cit. pp. 182 ss., che dedica diffusa attenzione al problema della compatibilità tra

Sarebbe irrazionale il contrario: che il creditore agisse per esigere ciò che il debitore potrebbe rifiutare. L'inerzia prescizionale è quella che esibisce un senso, direi pragmatico: al creditore si rimprovera (si perdoni la caduta moraleggiante) di non aver coltivato entro un determinato tempo¹⁹ ciò che poteva essere esatto *volente debitore*.

6. Segue. Gradi di prescrizione?

Si potrebbe ragionare per gradi?

Se la riduzione avesse riguardo – ad esempio – non già all'intero arco degli effetti ma solo alla responsabilità patrimoniale, potremmo concepire continuità nella prescrizione verso la responsabilità personale?

Tizio e Caio stipulano un *pactum de non exequendo*. Esso non tocca la responsabilità personale (1218). Se l'area della sospensione logica coincidesse con quella della riduzione parziale, il creditore dell'azione di adempimento o di inadempimento non subirebbe l'*exceptio* e potrebbe ottenere la sentenza di condanna (o di accertamento?), *volente debitore*. Soltanto nel successivo processo di esecuzione, il creditore procedente soccomberebbe all'eccezione *de non exequendo*.

Parrebbe qui residuare uno spazio logico dell'effetto prescrittivo; il quale renderebbe totalmente inesigibile (anche sul piano della condanna) un credito, solo parzialmente ridotto *in exequendo*.

Si potrebbe allora ipotizzare una inerzia rilevante quanto alla condanna; irrilevante quanto alla esecuzione. Il creditore che non eserciti il diritto con atti interruttivi stragiudiziali o di cognizione giudiziale esibirebbe una inerzia, rilevante sul piano della prescrizione 'sostanziale' (giudizio di accertamento/condanna). Irrilevante sul piano della esecuzione. Ai gradi di riduzione corrisponderebbero gradi inversi di prescrizione.

Al postutto questa ipotesi non sembra da accogliere.

Appare essenziale la categoria della responsabilità. Come idea opposta alla libertà.

L'essenza della responsabilità è nel vincolo che si impone; e che rende affatto irrilevante la volontà

del debitore. Essere debitori significa essenzialmente essere patrimonialmente responsabili. Ossia perdere la libera disponibilità dei propri beni (tutti o alcuni) presenti e futuri. Ogni patto che non tocchi la 'libertà patrimoniale' (chiamerei così questo fenomeno) parrebbe rendere oziosa l'azione cognitiva: che me ne faccio di una condanna sulla carta, rimessa alla libera volontà di adempiere e non garantita dal potere di espropriare *volente debitore*²⁰? Uno statuto troppo debole; troppo simile a quello naturale. Senza coercizione, il diritto si lascia avvicinare alla morale.

Sono emerse due ipotesi.

La prima, che diremo dei 'gradi di prescrizione' o della 'prescrizione 'continua' o 'graduata'. Ogni statuto non totalmente ridotto si prescriverebbe per la porzione integra; ai gradi di riduzione corrisponderebbe una inversa prescrittività degli effetti (pretese e azioni) non ridotti. Questa ipotesi postula una lettura restrittiva dell'art. 2935: il "far valere" non implicherebbe la necessaria responsabilità patrimoniale del debitore. Sarebbe concepibile un far valere solo cognitivo (azione di accertamento/condanna). Sicché l'inerzia del creditore di uno statuto ridotto *in executivis* risulterebbe comunque rilevante per la prescrizione della parte non ridotta (giudizio di cognizione). Anche senza garanzia patrimoniale sarebbe possibile 'far valere'.

La seconda che diremo 'senza gradi di prescrizione' o della prescrizione 'discontinua' o 'non graduata'. Ogni riduzione della responsabilità patrimoniale precluderebbe l'effetto prescrittivo giacché impedisce al creditore di soddisfarsi *volente debitore*. Questa ipotesi postula una lettura espansiva dell'art. 2935: il "far valere" implica la necessaria responsabilità patrimoniale del debitore. Senza garanzia patrimoniale è inutile far valere.

Inclineremmo (dubbiosamente) per la seconda.

Sul piano descrittivo ben potrebbe il creditore intanto agire per la condanna; per poi attendere la scadenza del *pactum de non exequendo*. Sul piano dogmatico però la condanna è funzionale all'esecuzione: ché, se il debito fosse inesequibile (nel senso di insuscettibile di esecuzione forzata), la condanna sarebbe vana, potendo il debitore rifiutare l'adempimento senza conseguenze forzose. Fin quando si rimane in questo tempo d'inesequibilità, al creditore non potrebbe rimproverarsi una inerzia significativa, poiché la condanna risulterebbe concretamente impotente. La prescrizione implica una vicenda della forza vincolante; fin quando il vincolo

patto e disciplina legale della prescrizione. Concludendo (se non sbaglio) per la rilevanza del patto come impedimento al decorso della prescrizione (p. 187). *Contra* P. GALLO, *Pactum de non petendo e prescrizione*, in *Riv. dir. civ.*, 2000, 5, p. 984, spec. 992, 993 1014, in ragione della natura costitutiva del patto; *supra*, nt. 4. Da ultimo M. CONFORTINI, *Pactum de non petendo e prescrizione*, in *Riv. it. sc. giur.*, 12, 2021, p. 367 ss., per il quale il patto interrompe ma non sospende. *Infra*, § 9.

¹⁹ Emerge qui il fondamento politico della misura dell'inerzia, prevista dalla legge. Ossia della durata dei termini di prescrizione, diversi per tipo di vincolo.

²⁰ Condivido qui la riflessione di V. CONFORTINI, *Primato del credito*, cit., pp. 131 ss.

non riesca a imporsi esecutivamente *nolente debitor* essa appare illogica²¹.

Non urge e fugge il tempo della cognizione, perché essa si dimostra in sé inane; destinata com'è a costruire il titolo della violenza esecutiva. Senza questa mèta, la condanna si riduce a *flatus vocis*.

| 14 Solo l'esecuzione compie il diritto. Perciò mi appaiono due corollari: a. che il concetto (kelseniano) di sanzione²² si volge in quello di esecuzione forzata²³; b. che la prescrizione si risolva in maturazione dell'inerzia 'esecutiva', ossia del tempo in cui è dato al creditore di eseguire *contra nolentem*. Ossia a prescindere (nei limiti delle giuridiche ed empiriche possibilità) da ogni cooperazione altrui.

7. La sospensione politica. Credito esigibile.

Dalla sospensione logica deve distinguersi la sospensione legale, per i casi previsti dall'art. 2941. I quali sono (o sembrano) tassativi.

Qui la sospensione del tempo non appare *tout court* dipendere dalla inesigibilità; ossia dalla struttura ridotta del vincolo, che rende inutile l'esercizio del diritto. Ma da una scelta politica, di economia relazionale. I crediti dei coniugi o degli amministratori sarebbero a rigore esigibili. Ma ragioni congiunturali potrebbero sconsigliare l'azione o renderla inopportuna o financo pregiudizievole nella situazione sensibile in cui il creditore si trova. Donde la scelta di sospendere il decorso della prescrizione per conservare il diritto alla fine della congiuntura contraria.

Tassativi possono dimostrarsi i casi di sospensione politica o esterna (2941). La sospensione logi-

²¹ Al fondo di questo argomento si svela un corollario di grande profondità: essere il giuridico essenzialmente esecutivo. Ossia destinato a imporsi a prescindere dalla volontà disobbediente. Corollario che richiederebbe uno studio dedicato, eccedente l'economia di queste pagine.

²² «...un ordinamento giuridico prescrive un certo comportamento ricollegando al comportamento opposto, come sanzione, un atto coercitivo». Secondo la nota formulazione di H Kelsen, *La dottrina pura del diritto*, Torino², rist., 2021, p. 161. Ma che significa tal "coercitivo"? V. nt succ.

²³ Vicina – com'è ai processualisti noto – la posizione di S. Satta, *Comm. cod. proc. civ.*, Milano, 1965, III, p. 7: «tutto l'ordinamento è volto verso l'esecuzione, perché esso sa benissimo che senza l'esecuzione la normativa si riduce ad un mero divertimento». V. su questa linea V. Tavormina, *Il processo come esecuzione forzata*, Napoli, 2003, spec. pp. 77-84, per il quale (p. 80) «funzione necessaria della coazione sul piano sostanziale è dunque quella di elevare la coincidenza dell'essere con il dover essere e perciò il grado di realizzazione dell'ordinamento sostanziale inteso come estinzione progressiva degli obblighi da questo posti». Per questa via, egli considera (p. 78) come il proprium della giurisdizione stia nell'esecuzione forzata. E come il giudizio di cognizione sia da subordinare a strumento di quello esecutivo.

ca (2935) appare invece immanente e universale. L'inerzia può dirsi prescizionalmente significativa, ossia rilevante, solo per i crediti pieni o esigibili. Il diritto rimane armato non per sempre; ma per il tempo in cui al creditore è dato di prendersi con la forza ciò che gli spetta. In difetto di questo potere, nessuna inerzia parrebbe tradursi in un disinteresse, tale da giustificare la prescrizione.

8. Sospensione e interruzione. Continuo e discontinuo.

Altro è la sospensione; altro, l'interruzione. La prima dura; la seconda accade all'istante. La prima postula un significato della durata inerte; la seconda regola un atto di esercizio o di riconoscimento, generando una fine e un nuovo inizio.

La sospensione postula il significato legale della inerzia, ossia di un atto negativo. La interruzione postula il significato legale della solerzia; ossia di un atto positivo.

La sospensione rende giuridicamente irrilevante (insignificante) la inerzia in ragione della struttura interna del vincolo (2935) o di situazioni esterne (2941).

La interruzione rende rilevanti gli atti di esercizio; e gli atti equivalenti. Gli atti di esercizio estinguono l'inerzia. Non può che darsi l'inizio di un nuovo 'periodo' di prescrizione.

Potremmo forse riassumere retoricamente in questo modo. La sospensione è il luogo della continuità; l'interruzione, il luogo della discontinuità.

Sotto questa luce, è opportuno coniugare gli articoli 2935 e 2943. Il secondo prevede che l'effetto interruttivo segue alla notificazione di un atto giudiziale, «*sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo*». Donde il dubbio. In caso di riduzione solo *in executivis* – si pensi a un *pactum de non exequendo* – la notifica di un atto, anche di cognizione, sempre interromperebbe la prescrizione. E dunque postulerebbe il termine prescrittivo come corrente; e non come sospeso.

Parrebbe così trovare un ostacolo testuale l'interpretazione larga dell'art. 2935, sopra enunciata: che si dia sospensione logica anche per il *pactum de non exequendo*, siccome riduttivo della sola responsabilità patrimoniale. Elidendo il potere di agire *in cognitivis*, soltanto i *pacta de non petendo* o il termine o la condizione o le altre cause di riduzione della responsabilità personale (1218) potrebbero rendere inutile l'effetto interruttivo, declinato dall'art. 2943. Al contrario, ove il creditore possa (ancorché non eseguire) comunque agire per la condanna senza temere l'*exceptio pacti (o reductionis)*, non troverebbe luogo sospensione logica, e la pre-

scrizione dovrebbe considerarsi corrente; e perciò stesso suscettibile di interruzione con la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di accertamento o di condanna.

Sembra qui darsi una *falsa demonstratio per saltum*. Il salto è in ciò: di considerare incompatibili effetto sospensivo ed effetto interruttivo, sicché questo non possa darsi in presenza di quello. L'art. 2943 disciplina soltanto quelli interruttivi, senza toccare gli atti sospensivi.

Altro è l'effetto interruttivo; altro il tempo dell'effetto, ossia il momento in cui decorre l'interruzione. Interrompere implica discontinuità: si annulla il passato per iniziare un nuovo tempo di prescrizione, inteso come spazio logico dell'inerzia prescrizionale. Nulla osta alla interruzione durante la sospensione. L'effetto di rinnovazione consegue sempre. Combinandosi con l'effetto sospensivo, esso si applicherà non subito, ma in un momento successivo, al venir meno della causa di sospensione; e così alla scadenza del termine o del *pactum*. Ove le parti convengano una condizione sospensiva, e *medio tempore* una di esse compia un atto interruttivo (ad esempio, riconosca il debito: art. 2944), si ricostituirà l'intero segmento prescrittivo (10 anni per l'ordinario; o altro che sia); con decorrenza non immediata, ma dal momento della eseguibilità. Quando cioè l'obbligazione e le correlative responsabilità torneranno piene.

In altre parole, l'art. 2943 nulla dice circa la sospensione logica dell'art. 2935. Esso non sembra precluderne l'interpretazione larga, secondo cui quel '*può essere fatto valere*' vada inteso come potere di realizzare *in executivis* il credito *invito debitore*. La tesi non si dimostra falsificata e rimane dunque vera: gli atti riduttivi della sola responsabilità patrimoniale rendono irrilevante l'inerzia del creditore, sospendendo il maturare della prescrizione.

9. "Disciplina legale della prescrizione".

Secondo una recente riflessione, sarebbe precluso alle parti di modificare le cause di sospensione; e i termini di prescrizione.

Con riguardo al primo profilo, si dubita che il *pactum ad tempus*²⁴ sia causa di sospensione. Non

²⁴ Tralasciamo qui il *pactum in perpetuum*, il quale suscita dubbi radicali di validità; estranei alla nostra economia. Per la negativa parrebbe di recente L. FOLLIERI, *Esecuzione forzata e autonomia privata*, Torino, 2016, spec. 79 (ove utili indicazioni bibl.). Sulla scia di antica riflessione, egli concepisce la responsabilità patrimoniale come costitutiva della stessa giuridicità del vincolo. Sarebbe dunque o pre- o anti-giuridica una obbligazione (per così dire) libera, ossia affidata alla libertà del debitore e sottratta alla sua responsabilità patrimoniale. Sotto questa luce, vincolo civile e vincolo naturale si avvicinerrebbero; fermo, in

potrebbe qui invocarsi l'art. 2941, poiché le cause di sospensione *ivi* previste sarebbero tassative. E tra queste non ci sarebbero i *pacta* riduttivi. Il patto verrebbe semmai in rilievo come causa di interruzione; implicando esso un riconoscimento di debito. E così integrando la fattispecie dell'art. 2944²⁵.

Con riguardo al secondo, i *pacta*, come pure le altre cause convenzionali di riduzione, non potrebbero allungare i termini senza violare la disciplina imperativa. Non sarebbe dato alle parti di fissare un termine di adempimento o di *non petendo* a quindici anni, così differendo in misura eccessiva il termine finale di prescrizione, che interverrebbe venticinque anni dopo la costituzione del rapporto²⁶.

Si tratta allora di interpretare l'art. 2936, secondo il quale "*è nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione*".

Con riguardo al tempo, sembrano in astratto darsi due significati.

- a. Disciplina legale come termine finale di 'estinzione' prescrizionale;
- b. disciplina legale come durata dell'inerzia prescrizionale.

La prima soluzione potrebbe rendere insensibile il termine finale ad ogni differimento.

La proposta su cui riflettere sarebbe di commisurare il tempo della inesigibilità al tempo legale della prescrizione. Il patto non sospenderebbe la prescrizione ma la interromperebbe. Lasciando decorrere un nuovo termine senza incidere sulla scadenza finale, la quale rimarrebbe inalterata.

Tizio e Caio stipulano un contratto obbligatorio nel 2022 (T0). Il diritto si prescriverà in dieci anni, nel 2032. Dopo due anni (T1) essi stipulano un patto *de non petendo*, con durata di due anni.

Il patto avrebbe effetto interruttivo e non sospensivo. L'interruzione è istantanea. Quindi dal patto decorrerebbe un nuovo termine di prescrizione. Il termine di prescrizione muoverebbe *ex novo*, per via del riconoscimento del 2024.

Questa originale prospettiva sembra condurre a due varianti interpretative.

L'una più dura, secondo cui il nuovo termine sarebbe più breve, perché diminuito del tempo fino al riconoscimento (due anni). Rimarrebbe sempre inalterato l'imperativo e indisponibile termine finale, calcolato dalla costituzione del vincolo.

L'altra più soffice, secondo cui - per un 'adeguato bilanciamento'²⁷ delle *rationes* coinvolte - risulterebbe meritevole di tutela solo il patto tempora-

ogni caso (se mal non ragione) l'*onus exceptionis* per il debitore ridotto. Per uno spunto diverso v. *infra*, § succ.

²⁵ M. CONFORTINI, *Pactum de non petendo e prescrizione*, cit., p. 367 ss., spec. 374-375.

²⁶ M. CONFORTINI, *Pactum*, cit., p. 372.

²⁷ M. CONFORTINI, *Pactum*, cit., p. 376.

neo, di durata non eccedente la misura legale della prescrizione. L'interruzione pattizia non potrebbe collocarsi oltre la misura tipica della prescrizione applicabile. Dall'interruzione, il termine parrebbe nuovamente iniziare per intero (2943), senza mutilazioni.

16 Quando prenderebbe a decorrere il nuovo lasso di dieci anni? Dalla scadenza (T2: 2026); oppure dalla stipulazione del patto (T1: 2024)? Non sembra sfuggirsi. O da subito, e allora dobbiamo negare efficacia sospensiva al termine convenzionale di esigibilità; o dopo due anni, giacché il 'far valere' (art. 2935) è possibile solo alla scadenza del patto.

Non pare agevole rintracciare una norma che precluda alle parti di far decorrere il 'periodo' intero di prescrizione da un termine successivo alla costituzione del vincolo o al riconoscimento. Né una norma che riduca il nuovo termine *post interruptio-nem*. Né una norma che impedisca di ripetere l'interruzione e differire a più riprese il termine finale di prescrizione.

Due note.

La prima sull'effetto interruttivo. Si ha qui un fenomeno di doppia rilevanza: il patto rileverà come causa di sospensione logica, per via della riduzione delle responsabilità (2935); come causa di riconoscimento (1988; 2944), per la normale implicazione ermeneutica dell'accordarsi sul debito. Il riconoscimento parrebbe tuttavia disponibile, quale atto di consapevole volontà. Le parti potrebbero (ipotesi scolastica) negare il riconoscimento e semplicemente differire²⁸. Non sembra che il riconoscimento sia una necessità giuridica: il silenzio implicherebbe sì riconoscimento; ma sempre che le parti non lo escludano. Nella prospettiva qui sindacata, l'interruzione non esibirebbe effetto 'permanente'²⁹; ossia non sarebbe assimilabile all'interruzione giudiziale (2945²). Quindi non si porrebbe mai un problema di 'interruzione sospesa' (come per l'art. 2945²), ma di mero differimento del termine. Dovremmo forse immaginare una norma implicita che precluda successivi atti interruttivi, tali da differire 'eccessivamente' il termine finale? Un limite al numero delle interruzioni?

La seconda sull'effetto sospensivo. Si tratta qui di sospensione logica e non politica. La sospensione dell'art. 2935. Non dell'art. 2941.

Il problema è la compatibilità tra statuto ridotto e inerzia. Non si vede perché se il termine *sospende* (nel senso di precludere la decorrenza), il *pactum*

non abbia lo stesso effetto. Il *pactum ad tempus* è un termine di adempimento in favore del debitore³⁰.

Sicché ancora l'alternativa.

O si dimostra un riconoscimento del debito, e allora comincerà a decorrere un *nuovo* termine dal tempo della esigibilità. Nel nostro caso, dalla scadenza del patto nel 2026 (T2). O non c'è riconoscimento ma solo riduzione, e allora si sospende soltanto, e non si interrompe. Nel nostro caso, la sospensione dura due anni, dal 2024 al 2026. E nel 2026 la prescrizione ricomincerà in continuità con il vecchio termine, per altri otto anni.

³⁰ V. G. RECINTO, *I patti di inesigibilità del credito*, Napoli, 2004, p. 69. Cfr. anche M. LEMBO, *Il 'pactum de non petendo' e la giurisprudenza del supremo Collegio*, in *Dir fall.*, 1993, II, p. 1085. Configurano i *pacta* come negozi modificativi «concernenti casi di dilazione del debito» anche L. SOLIDORO MARUOTTI, *La remissione del debito*, cit., p. 542; G. ROMANO, *Interessi del debitore e adempimento*, Napoli, 1995 p. 371, nt. 170. Limitatamente al *p.d.n.p. ad tempus*, v. C.M. BIANCA, *Diritto civile*, IV, *L'obbligazione*, Milano, 1990, p. 463. V anche A. TARTAGLIA POLCINI, *Termini e funzioni degli atti di autonomia negoziale*, in *Rass. dir. civ.*, 2019, p. 473 ss.

Contra M. D'ONOFRIO, *Il pactum*, cit., p. 47 ss., per la quale il patto non è titolo di inesigibilità; bensì di rinuncia all'azione in concreto, con facoltà del debitore di non adempiere. Il problema è appunto questo: la libertà del debitore non assorbe tutto il resto? e non rende logicamente assimilabili inesigibilità prescrizione e patto? e non rende unitario lo statuto della inesigibilità, ossia della riduzione?

Ragioniamo con la categoria dell'interesse ad agire. Esso mancherebbe radicalmente e per definizione nella obbligazione rimessa o naturale. Qui invece il titolo esiste. Fonte di una obbligazione civile, nascente come struttura di responsabilità. Il principio dispositivo, sostanziale e processuale, parrebbe precludere al giudice di sostituirsi al debitore nel decidere se esercitare la facoltà di rifiutare attraverso l'*exceptio*. Sembra trattarsi – anche processualmente – di un diritto potestativo della parte. Corrispondente a un interesse privato e disponibile; non già pubblico e indisponibile.

Non emerge *ratio distinguendi* tra irrevocabilità della prescrizione e (pseudo)rilevabilità del termine. Prescrizione e termine annunciano fatti, entrambi oggettivamente conoscibili *ab externo*. All'osservatore è per definizione dato di calcolare l'oggettivo decorso del tempo. Il giudice è qui chiamato, non alla conoscenza storiografica di un accaduto (scadenza dei termini convenzionale o prescrizione); ma all'accertamento di una scelta attuale. Non lo storico corso del tempo; bensì l'attuale decisione potestativa di non adempiere.

Sotto questa luce, non sembra cogliere nel segno il problema della condanna in futuro (per il quale v. ora M. ONOFRIO, *Il pactum*, cit., p. 49-50). In difetto di *exceptio*, ancorché inesigibile per prescrizione, per termine o per altre cause, ogni titolo civile appare per propria natura suscettibile di condanna e di esecuzione nel presente. Il titolo civile inesigibile non sembra esibire un radicale difetto di interesse, rilevabile *ex officio*. Ma piuttosto implicare una facoltà di rifiuto, razionalmente rimessa alla eccezione di parte. La stessa D'ONOFRIO (op. cit., p. 125-127) spiega coerentemente il fondamento logico dell'*exceptio pacti*; il debitore è chiamato a esercitare la propria insindacabile facoltà di non adempiere. Ma allora tutte le volte che il debitore risulti libero, e il credito civile (e non naturale), appare razionale unificare lo statuto: *onus exceptionis*.

²⁸ Si pensi a quegli accordi transattivi o pseudotransattivi, nei quali le parti esprimano formule di cautela con riguardo appunto al "nulla riconoscere".

²⁹ M. CONFORTINI, *Pactum*, p. 374



Il bisogno di certezza alla radice dell'interpretazione restrittiva dell'art. 2936 non sembra vulnerato dalle cause legali di sospensione logica (2935) e di interruzione (2943 ss.). La prescrizione è non un punto ma un segmento: l'inderogabilità dell'art. 2936 parrebbe da riferire alla durata in sé e non al punto di arrivo.

Si tratta di diritti radicalmente disponibili: non sembra alle parti precluso di interrompere n volte; e per n volte di differire per ulteriori dieci anni la esigibilità. Come pure di stipulare un termine *ad quem* o una decadenza convenzionale (nei limiti dell'art. 2965). Il termine finale, ossia l'istante in cui si compie la prescrizione, risulta esito aritmetico e variabile di vicende sospensive o interruttrive. Esso non appare di per sé indisponibile; e non sembrano sospettabili di nullità gli atti che a vario titolo ne provochino il differimento per sospensione o interruzione.

Al postutto, la certezza che rende inderogabile la disciplina normativa sembra avere riguardo alla *durata legale dell'inerzia*: le parti non possono né preventivamente rinunciare all'*exceptio praescriptionis*; né modificare il lasso di tempo (10 anni, 5 anni e così via) entro cui matura la prescrizione. Ferme le cause legali di interruzione e di sospensione logica. La ragione dell'incertezza si trova non nel differimento del termine ma nel silenzio dell'inerzia. È il nulla prolungato nel tempo a suscitare incertezza sul destino del vincolo: il silenzio del creditore è disinteresse? Il credito deve tenersi per implicitamente rinunciato? A questa domanda risponde la legge, prevedendo il significato estintivo (riduttivo) della prescrizione. Inderogabile parrebbe essere la disciplina dell'inerzia; non della solerzia.

Nessuna incertezza quando le parti siano solerti. E compiano atti sospensivi o interruttrivi. Esse non modificano la rilevanza legale del silenzio³¹ ma svolgono la radicale disponibilità del vincolo.

10. Segue. Disciplina legale della responsabilità.

I dubbî permangono.

Sembrano in particolare suscitati dagli artt. 1183², 1229 e 1965.

È possibile trarre da queste disposizioni una logica comune; un principio unificante, che spieghi in radice lo statuto eteronomo dell'obbligazione?

Potremmo spingerci (dubbiosamente) alla postulazione di un principio generale di responsabilità o coercibilità del vincolo. Nessuna obbligazione civile

potrebbe nascere priva di responsabilità; ossia di credito. Ossia del potere del creditore di esercitare ed eseguire il diritto *volente debitore*.

Nella fase genetica, il vincolo è una promessa. Il fatto³² o la dichiarazione³³, con cui il debitore o la legge mette innanzi - appunto: pro-mette - al creditore la prestazione utile³⁴, garantita con tutti i beni presenti e futuri. La logica della promessa implica responsabilità³⁵. Ossia una proiezione futura che si

³² Altro è la fonte fatto (come il fatto illecito); altro la fonte atto (come il contratto). Il problema della semantica dichiarativa riguarda il secondo. Le fonti fatto sono suscettibili di interpretazione puramente pragmatica. Ma v. nt succ.

³³ Siamo sempre alla ricerca di una promessa, costitutiva della prestazione quale nuova ricchezza garantita. Promessa, per volontà del debitore o della legge.

Da riflettere sotto questa luce parrebbe nientemeno che l'art. 23 della Costituzione, che protegge il cittadino da prestazioni non sancite dalla legge; ossia non espresse in testi legali, primari o secondari che si voglia. L'espressione (in luogo della mera conclusione ermeneutica o pragmatica) appare qui tecnica della certezza; idonea a significare semanticamente il titolo e a costituire il vincolo patrimoniale; sorta di *ius in re aliena* formale, suscettibile di garanzia e di circolazione.

Il razionale di ricerca parrebbe così formulabile: nessuna prestazione può essere imposta dall'esterno se non in base al testo della legge che la esprime; parimenti, e perciò stesso, nessuna prestazione può essere presunta *silente debitore*. Essenziale appare lo 'esprimere la volontà' di prestare. Proficuo parrebbe su questa linea approfondire la teoria generale della promessa come atto linguistico. V. per tutti l'importante studio di P. DI LUCIA, *L'universale della promessa*, Milano, 1997, spec. pp. 90 ss.; 131,132. Introduco qui la suggestione del VON WRIGHT, secondo il quale «*il promettere comporta 'essenzialmente' l'uso del linguaggio*»: così nettamente G.H. v. WRIGHT, *On Promises*, in *Theoria*, 28, 1962, pp. 86-87. Sul promettere come fondamento dell'obbligazione v. su tutti A. REINACH, *I fondamenti a priori del diritto civile*, trad. it. di D. FALCIONI, Milano, 1990, p. 13 ss., spec. 23: «*se voglio persuadermi dell'esistenza del movimento devo solo aprire gli occhi. Nel caso di pretesa ed obbligazione, invece, è indispensabile ritornare sempre al loro 'fondamento'. Solo mediante la rinnovata constatazione dell'esistenza della promessa posso stabilire l'esistenza di ciò che ad essa consegue*». Per R. la promessa è *Ur-Akt* del giuridico; elemento primo, rilevante come *Sprachhandlung*: atto linguistico. Per note critiche v. A. CARCATERA, *Lezioni istituzionali di diritto romano*, Milano, 1972, pp. 196-198; R. SACCO, *Il diritto muto*, Bologna, 2015, pp. 35 ss.

Nel mondo perfetto della scienza l'obbligazione è un obbligarsi, ossia un pro-mettere ricchezza. Sicché forma e prova dello 'spettare' (in via fisiologica o patologica) sono forma e prova di tale promessa e del suo oggetto.

³⁴ O forse meglio la prestazione di un valore? Tenendo in conto il problema della 'valutazione economica', ossia della conversione in equivalente pecuniario. E del suo destino nel tempo: si tratta di un credito di valore o di valuta? Ha riguardo al solo profilo patrimoniale o anche al non patrimoniale?

³⁵ Di grande suggestione anche l'etimo profondo di «responsabilità». Inutile cercare nel latino classico il corrispondente del sostantivo astratto; la presenza di *responsabilitas*, che notiamo nel *Codex iuris canonici*, parrebbe d'uso recente, derivato probabilmente dagli impieghi del termine nelle lingue moderne (v. S. SCHIPANI, *Lex Aquilia, culpa, responsabilita*, in *Illecito e pena privata in età repubblicana*, Atti del Convegno interna-

³¹ A rigore: la significazione legale del silenzio. Ossia il codice di senso, che la legge associa all'inerzia.

impone alla unilaterale volontà del debitore. L'interesse del creditore è stretto in un congegno coattivo, insensibile alle successive scelte dell'obbligato. Il senso del *vinculum* è nella sua propria oggettiva forza, *contra nolentem*. Se le parti concepissero una fonte, tale da rimettere al debitore la scelta di adempiere, essa non si lascerebbe sussumere nel concetto legale di obbligazione. L'obbligazione geneticamente rimessa alla libertà di adempiere si dimostra un ossimoro.

Donde il dubbio. Vero sul piano genetico; *quid* nel tempo successivo? Non potrebbero forse le parti risolvere la fonte contrattuale? o il creditore rimettere il debito, estinguendo ogni responsabilità? Non potrebbero successivamente le parti liberamente disporre della responsabilità?

Parrebbe opportuno separare due momenti: genesi; svolgimento.

zionale di diritto romano, Copanello, 4-7 giugno 1990, a cura di F. MILAZZO, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1992, 161).

Come suggerisce R. McKEON, *The Development and the Significance of the Concept of Responsibility*, in *Revue internationale de philosophie*, XI, 1957, n. 39, 3 ss., l'aggettivo *responsabilis* fa la sua comparsa nel latino medievale, alla fine del 1200, in coincidenza con l'uso di *responsable*: « *neither the noun nor the adjective occurs in classical Latin, and the adjective 'responsabilis' is not found in medieval Latin until the 14th century, after the formation of the French word* » (ivi, 8-9).

Pur non esibendone il vocabolo, il latino antico ne custodirebbe il seme nel verbo *respondere*: è qui che si trova lo strato di senso profondo. *Respondeo* deriva da *spondeo* (dove i sostantivi « *sponsor* » e « *responsor* »), che indica l'atto solenne del promettere e del garantire (v. M.A. FODDAI, *Responsabilità: origine e significati*, in *Diritto@Storia*, n. 10, 2011-2012, 1 ss.). E. BENVENISTE, *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee*, trad. it., Torino, Einaudi, 1976 (*Le vocabulaire des institutions indo-européennes*, Paris, Les Éditions de Minuit, 1969), I, 446 ss., rileva la chiara parentela del verbo latino *spondeo* col greco *σπένδω*, fra i cui significati spicca quello di « concludere un patto e prendersi reciprocamente a garanti ». Il *responsor* è colui che nella *stipulatio* interviene a favore del debitore a garanzia del suo debito; pronunciando la formula « *respondeo* », egli rafforza il vincolo assunto dallo *sponsor*. La parola che impegna viene spesa per altri; si risponde per qualcuno, garantendo per lui.

« Da allora — avverte M. VILLEY, *Esquisse historique sur le mot responsable*, in *Archives de Philosophie du droit*, XXII, 1977, 45-58, specificamente 46 — la parola rispondere implica l'idea di *essere garanti di un corso di eventi futuri* » (enfasi aggiunta). Non è questa la sede; e tuttavia non si può non segnalare la profondità culturale del concetto; il quale raggiunge niente meno che il fondamento linguistico del giuridico. Viene in rilievo la sacralità della *sponsio* e dei *verba*. Il rispetto degli accordi mette capo alla coerenza tra l'azione e la parola data: il *responsor* interviene per assicurare conformità tra *dicere* e *facere*; con la formula « *et ego tibi respondeo* » egli conferisce certezza al futuro, proclamato e promesso. Il significato di *respondere* si collega sin dall'origine alle azioni umane e alla loro coerenza rispetto alla parola, l'impegno, la promessa. Indispensabile sul punto G. AGAMBEN, *Horkos. Il sacramento del linguaggio. Archeologia del giuramento*, in Id., *Homo sacer*, Macerata, Quodlibet, 2018, 311 ss., 372-373.

La genesi risponde alla domanda: vogliono le parti costituire un vincolo? ossia un dispositivo di responsabilità? Lo svolgimento risponde alla domanda: vogliono le parti conservare il vincolo? o disporre di esso, estinguendo in tutto o in parte la responsabilità?

Il meta-senso delle tre disposizioni sembra comune. Non poter le parti volere e insieme disvolere; ossia obbligarsi e contestualmente rimettere al debitore la scelta di adempiere. Obbligarsi significa appunto stringersi in vincolo tale, da rendere irrilevante la successiva volontà dell'obbligato. Il debitore non è libero di adempiere o non adempiere; se lo fosse, non sarebbe debitore.

Così non potrebbero le parti esonerare *preventivamente* il debitore dall'effetto della responsabilità per dolo e colpa grave (1229); come pure non potrebbero *prevedere* un termine rimesso alla volontà del debitore, così da renderlo libero di adempiere o non adempiere (1183²); come pure fissare un termine di decadenza tale da rendere troppo difficile l'esercizio del diritto, e restringere la coazione in troppo angusti limiti (2965). Sembra emergere la comune *ratio* della coercibilità: l'obbligazione nasce come luogo della violenza.

Dalla sistematica normativa della coercibilità sembra ricavarsi una significazione legale della fonte. Nessuna fonte potrebbe porsi senza responsabilità. La fonte è ciò che sta prima di ogni possibile danno: è ciò che *prevede* la fattispecie di danno e l'effetto essenziale della responsabilità. Quel 'preventivamente', che si legge nell'art. 1229, primo comma, starebbe allora per 'geneticamente'. La fonte dell'obbligazione si dimostra uno statuto geneticamente (e parzialmente) indisponibile delle responsabilità. Le tre disposizioni impongono all'autonomia un limite nella formazione della fonte.

Sul tavolo dogmatico rimangono così due ipotesi ricostruttive dello statuto obbligatorio.

Una prima, che potremmo denominare teoria del *vincolo forte*, secondo cui all'autonomia sarebbe sempre precluso - sia geneticamente che successivamente - di liberamente disporre. La responsabilità sarebbe sempre essenziale, entro i limiti delle tre disposizioni in esame. Non potrebbero le parti concepire, né all'origine né dopo, termini di adempimento troppo lunghi o termini di decadenza troppo corti. Al giudice parrebbe sempre rimessa la prudente valutazione del segmento di tempo entro cui la responsabilità risulti incompressibile.

Una seconda, che potremmo denominare del *vincolo debole*, la quale restringe la indisponibilità al solo costituirsi dell'obbligazione. Le successive vicende rifluirebbero nella piena autonomia: dalla totale remissione, alle minori cause di riduzione.

L'indisponibilità sarebbe una disciplina della fonte e non delle vicende.

Inclinerei (dubbiosamente) per questa seconda.

Diversa appare la logica normativa delle vicende. Ossia degli svolgimenti successivi.

Posta la fonte, nei limiti e nei modi imperativi della legge, l'obbligazione sembra poi rifluire in uno spazio di piena disponibilità. Tale spazio è segnato dagli artt. 1372 e 1236; i quali prevedono la risoluzione consensuale del contratto e la remissione del debito.

Fermiamo l'attenzione su tale ultimo istituto. La remissione è causa di estinzione diversa dall'adempimento. Estinzione totale; che nulla lascia dopo di sé. Il pagamento *post remissionem* sarebbe privo di titolo; e perciò ripetibile. Al creditore è dato il diritto potestativo di rimettere: *ad libitum* e senza limiti³⁶. La certezza del diritto parrebbe qui non più darsi quale certezza della responsabilità, intesa come nucleo genetico della fonte; in modo che essa non si dia senza prevedere un originario *spatium temporis* della forza. Ma come certezza della successiva vicenda, voluta dalle parti; e segnatamente dal creditore.

L'osservatore è chiamato a stabilire la volontà della vicenda. E così se le parti o il creditore intendano estinguere *tout court*; o invece soltanto ridurre, lasciando libero il debitore di efficacemente adempiere. Si potrebbe forse dubitare della riduzione *in perpetuum*: libero per sempre³⁷? Al dubbio parrebbe da opporre l'illimitato potere remissivo. E la possibilità del nulla. La minore decisione del creditore, che – in luogo di rimettere - lasci al debitore la facoltà di adempiere quando vuole, sembra non violare regimi di ordine pubblico bensì svolgere la piena disponibilità del credito³⁸. Se ogni debito è suscettibile di remissione, perché dovrebbe mostrarsi insuscettibile di un *minus* come la riduzione? Qui la certezza si declina con riguardo all'atto estintivo; non alla fonte estinta. Quello di estinguere il tutto parrebbe per corollario recare in sé il potere di estinguere una parte. Se posso rimettere, posso *a fortiori* anche ridurre. Nel più, il meno.

³⁶ Ferma la facoltà di rifiuto del debitore. Che tuttavia non tocca la logica dell'argomento: essere la responsabilità dalle parti disponibile; *ex post*.

³⁷ *Supra*, nt. 15.

³⁸ Si potrebbe parimente pensare per questa via anche a una omologa riduzione perpetua dell'eseguibilità. *Quid* se il creditore agisca *in cognitivis*? Potrebbe il debitore eccepire con successo il *pactum de non exequendo*? Sarei per la negativa. Il giudizio di cognizione parrebbe non risentire dell'ineseguibilità; che il debitore potrebbe non eccepire in sede esecutiva.